

Sentenza del 06/10/2021 n. 773 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G. L. impugnava avanti alla C.T.P. di Torino l'avviso con cui l'Ufficio ai sensi dell'articolo 38 comma 1 e 2 del **D.P.R. 600 del 1973** accertava con atto n. T7G012307199/2011 emesso il 18.12.2011 a carico della Sig.ra G., per l'anno d'imposta 2006, un maggior reddito imponibile, ai fini IRPEF e relative addizionali, di euro 154.456,00 e per l'effetto determinava una maggior IRPEF per 58.067,00 più addizionali e una sanzione pecuniaria di euro 61.023,00 (cumulo materiale). Nella sostanza l'Ufficio riteneva ingiustificate alcune operazioni di accredito di somme di denaro intervenute sul conto corrente della contribuente ed applicava la conseguente presunzione che si trattasse di redditi non denunciati.

La contribuente impugnava l'avviso di accertamento avanti alla C.T.P. di Torino che con sentenza 143/07/2013 accoglieva parzialmente la domanda, rigettandola per quanto concerneva il bonifico di euro 152.000 effettuato a favore della contribuente dal padre G. C.

Su appello dell'Ufficio questa C.T.R. con sentenza n. 574/22/16, del 14.12.2016, riscontrando l'inesistenza della notifica per la convocazione del difensore della ricorrente per l'udienza di discussione dell'originario ricorso, annullava la sentenza di primo grado e rinviava gli atti alla C.T.P. per nuovo giudizio.

Con sentenza n. 1616/2019 in data 31.10.2019, depositata in data 19 dicembre 2019, nel contraddittorio delle parti la C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso originario confermando l'accertamento per quanto concerneva il bonifico di 152.000,00 euro effettuato da G. C.

Avverso la sentenza ha proposto appello principale la contribuente, dolendosi del mancato riconoscimento delle giustificazioni addotte relativamente al bonifico di 152.000,00 euro, ed incidentale l'Agenzia di Torino 2, osservando che la contribuente non aveva fornito prova adeguata relativamente ai quattro bonifici ritenuti giustificati dai giudici di primo grado.

All'udienza del 4 ottobre 2021, previa discussione orale da remoto, la Commissione tratteneva la causa a decisione e pronunciava l'odierna sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che i movimenti bancari possono essere utilizzati quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del **d.P.R. n. 600 del 1973** sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (Cass. 28.2.2017, n. 5135; Cass. 5.5.2017, n. 11102).

Nel caso in esame l'appellante principale si duole che la CTP abbia ritenuto che il bonifico da G. C., padre della ricorrente, di euro 152.000,00 in data 14/02/2006, effettuato dal conto corrente n. 41533486780580 intestato al fratello G. M., sul quale il padre poteva operare, non abbia trovato adeguata giustificazione.

Sostiene l'appellante che si tratterebbe di denaro restituito dal padre a fronte di un bonifico in data 04/07/2002 di euro 344.476,75 effettuato da G. L. e dal coniuge T. L. Aggiunge con l'appello che tale liquidità era derivata dalla riduzione di capitale della società Promo Incentive Gruppo G. (oggi in liquidazione e della quale la G. L. deteneva il 49% delle quote) a seguito e per effetto della sua trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata. Il denaro era stato trasferito al padre perché questi lo investisse al meglio. Era stato parzialmente restituito tra il 2002 ed il 2006 in ragione di vicende familiari che avevano consigliato al C. G. di non rimanere intestatario di somme ingenti.

La restituzione era stata completata con il bonifico di 152.000 euro oggetto di causa.

Tale spiegazione non si fonda su alcun elemento di prova, se non il bonifico di 344.000 euro di cui s'è detto.

Non è dimostrato infatti che la somma fosse stata trasmessa dalla G. L. al padre perché la investisse né che i successivi bonifici dal padre alla figlia, ivi compreso quello oggetto di causa avessero come causale la sua restituzione. Giova ricordare che è onere del contribuente fornire la prova del negozio sottostante le somme

accreditate, prova che nel caso di specie non sussiste.

Di fronte a questa circostanza non ha alcuna diretta rilevanza quanto esposto dall'appellante e cioè la circostanza che il G. C. a far tempo dagli anni 2000 abbia deciso di trasferire le proprie disponibilità a società intestate ai figli, che nel 2002 la sas Gxxx di G. M. abbia restituito al padre la somma di euro 850.000; che il G. C. vittima di una asserita "faida" familiare con il cognato T. G. abbia ritenuto di spogliarsi dei suoi beni a favore dei figli. Tutte queste circostanze non sono infatti idonee a fornire prova adeguata del fatto che il bonifico di 152.000 euro fosse una restituzione di somme precedentemente affidate dalla figlia G. L. al padre. Va anzi sottolineato che nelle spiegazioni offerte dall'appellante principale vi è una contraddizione di fondo: non si comprende infatti perché, se il G. C. aveva inteso rendersi nullatenente o quasi per evitare le possibili azioni del T. nei suoi confronti, e se dunque le disponibilità della G. L. derivavano da tali rimesse, quest'ultima abbia poi ritenuto di riversare al padre il denaro a sue mani perché lo investisse e perché poi nuovamente il padre abbia restituito in più tranches, di cui i 152.000 euro sarebbero l'ultima, il denaro alla figlia.

Si tratta complessivamente di rapporti dei quali non esiste un'adeguata prova documentale e ciò in particolare riguarda il bonifico di 152.000 euro, sì che l'appellante non riesce a superare la presunzione di legge. Né si comprende perché la rimessa di 152.000 euro sia dovuta avvenire attraverso un conto corrente intestato al fratello della G. L., M. sul quale il padre poteva operare tramite la delega di cui beneficiava, in forza di una disponibilità creata con una rimessa intervenuta il giorno precedente, come spiega l'appellante.

Nelle sue difese e nella discussione orale la difesa dell'appellante ha insistito sulla circostanza che, se si riteneva non provata la ricostruzione dei fatti sopra esaminata, si sarebbe dovuto concludere che il bonifico di 152.000 euro rappresentava una liberalità da padre a figlia, dal G. C. alla G. L., liberalità che in quanto tale sarebbe dovuta comunque essere ritenuta indenne da tassazione. In proposito i giudici di primo grado hanno osservato che l'esistenza di una donazione poteva ritenersi esclusa perché non vi era prova che fossero state assolte le imposte di legge (non sul reddito, ma sull'atto). Tale circostanza obietta la difesa dell'appellante non sarebbe sufficiente perché dovrebbe ritenersi operante una presunzione di liberalità trattandosi di rapporti tra padre e figlia.

In proposito, tuttavia, va osservato che di liberalità non può trattarsi sia perché proprio l'appellante ha fornito una diversa spiegazione dei rapporti intercorsi tra il G. C. e la G. L. sia perché è pacifico in causa che il bonifico di 152.000 euro recava come causale l'indicazione di "restituzione", evidentemente incompatibile con la sua qualificazione come liberalità.

Si deve concludere che non solo la contribuente non ha fornito la prova su di essa gravante atta a vincere la presunzione di legge, ma che la dimostrata esistenza di complessi rapporti di dare ed avere tra il G.C., la G. L. e G. M., fratello di quest'ultima, derivante dalla liquidazione di attività facenti capo a diverse società a ristretta base familiare avrebbe richiesto una prova circostanziata ed adeguata dell'assunto di parte appellante, prova che non è stata fornita.

L'appello principale va conseguentemente respinto.

Resta a pronunciare sull'appello incidentale con cui l'appellata si duole che la C.T.P. abbia ritenuto giustificati quattro bonifici di modesto importo. Quanto ai versamenti di assegni di euro 812,44 ed euro 999,98, essi derivano secondo l'appellante da assegni emessi in suo favore dal padre G. C. Nello specifico, con gli allegati 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del ricorso, G. L. sostiene che tali somme sono state erogate in favore del marito T. L. per far fronte alle spese legali da quest'ultimo sostenute nella già ricordata vicenda familiare, mediante l'emissione, in data antecedente rispetto alle operazioni di versamento, di due assegni di pari importo a favore dell'avvocato L. P.

La sentenza impugnata ha ritenuto che del fatto sia stata data prova in quanto gli importi corrispondono alle somme corrisposte al legale.

L'appellata lamenta che i documenti offerti a prova non sono stati prodotti nella fase amministrativa di accertamento nonostante l'espressa richiesta dell'Ufficio contenuta nell'invito n. 101848/2011 e non sono pertanto utilizzabili ai sensi dell'[art. 32, comma 3, DPR 600/73](#). Tale eccezione peraltro è stata formulata in primo grado soltanto dopo l'annullamento della prima pronuncia della C.T.P., annullata da questa Commissione Regionale per mancato avviso al difensore della contribuente dell'udienza di discussione. I documenti erano stati prodotti dalla contribuente nella prima fase del giudizio di I grado conclusasi con la sentenza della C.T.P. poi annullata e su di essi l'Agenzia appellata aveva accettato il contraddittorio, formulando l'eccezione di inammissibilità soltanto dopo l'annullamento della sentenza e la rimessione in primo grado e quindi tardivamente.

Deduce ancora l'appellata che dalla documentazione si ricava soltanto che si tratta di spese legali sostenute dal T., senza che sia stata fornita prova di chi fosse l'emittente degli assegni versati sul conto. Vi è però coincidenza degli importi con quelli relativi agli onorari dell'avv. P., sì che può ritenersi, anche in relazione alla modestia delle somme, che sia stata fornita prova sufficiente..

Quanto ai versamenti in contanti del 27/09/2006 di euro 2.300,00 e del 27/03/2006 di € 800,00 l'appellante ha prodotto un estratto del conto corrente di R. G., suocera convivente della G. L., da cui si evince un'operazione di

prelievo di euro 3.000,00 datata 27/09/2006. Tale operazione giustifica, secondo l'appellante, un versamento in contanti sul conto della medesima di euro 2.300,00 avvenuto in pari data ed un altro di euro 800,00 avvenuto il 27/11/2006.

La CTP ha ritenuto che lo stato di coesistenza familiare possa giustificare una serie di rapporti di natura economica tra la G. e la suocera.

In effetti la modestia delle somme, la sostanziale coincidenza degli importi, i rapporti di affinità tra la G. e la R. G. forniscono prova sufficiente a vincere la presunzione di legge.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti appellanti ed all'obiettiva complessità della vicenda oggetto dell'appello principale per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta gli appelli principale e incidentale. Spese compensate.